



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)

tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300

info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Offerte, contratti e forniture sono soggetti alle condizioni sotto elencate, salvo diverse pattuizioni scritte.

1 Ordini e loro modifiche:

1.1 Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura, così come modifiche o aggiunte agli stessi, dovranno essere formulati per iscritto.

1.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta (fax, email, lettere) da parte di CPL CONCORDIA Soc. Coop (di seguito CPL CONCORDIA).

1.3 I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore salvo espressa accettazione in forma scritta da parte di CPL Concordia.

1.4 Se il Fornitore non accetta, ovvero non conferma l'ordine in forma scritta entro una settimana di calendario dalla sua ricezione, CPL CONCORDIA avrà il diritto di annullarlo e revocarlo, salvo il suo pieno diritto ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali, conseguenti la mancata tempestiva accettazione dell'ordine da parte del Fornitore.

1.5 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di CPL CONCORDIA riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

1.6 CPL CONCORDIA potrà revocare e/o annullare un ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura e ancora qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e di difficoltà economica tale da porre in discussione l'effettuazione regolare della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie e ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente punto 1.4; e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive, tutte nessuna esclusa, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale.

2 Consegna dei beni

2.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di CPL CONCORDIA potranno essere rifiutate da quest'ultima o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di CPL CONCORDIA.

2.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'ordine o contratto sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del bene e/o erogazione del servizio nel luogo concordato nell'ordine o contratto. Il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto concordato con lo spedizioniere.

2.3 CPL CONCORDIA ha facoltà di richiedere, previo preavviso comunicato al Fornitore, l'ispezione dei prodotti ordinati durante la fase di produzione degli

stessi presso il Fornitore o suoi aventi causa, durante il normale orario lavorativo.

2.4 I Certificati di Collaudo dovranno essere forniti, in conformità alle vigenti norme di settore. Potranno essere richiesti inoltre, se necessari ed esplicitati nell'ordine, speciali collaudi funzionali.

Nel caso in cui l'ordinazione preveda collaudi di accettazione in fabbrica, il fornitore provvederà ad informare CPL CONCORDIA circa la data del collaudo che avrà luogo prima della spedizione. Nel caso in cui l'ordinazione preveda test di accettazione on-site, personale del Fornitore dovrà rendersi disponibile a verificare che la fornitura sia pervenuta on-site completa, assente da danni fisici ed in perfette condizioni operative. Il completamento del test di accettazione on-site, costituirà la completa e finale accettazione della fornitura.

2.5 Le parti stabiliscono sin d'ora che valgono le condizioni di resa presenti nel contratto/ordine.

2.6 Se nell'ordine o contratto è prevista la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto.

2.7 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati, CPL CONCORDIA sarà autorizzata a conteggiare allo stesso Fornitore una percentuale di penale pari al 1 % (uno%) giornaliera.

Tale penale verrà conteggiata dal terzo giorno di ritardo. Inoltre, CPL CONCORDIA potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni. Tuttocì, anche quando lo stesso Fornitore consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da CPL CONCORDIA.

2.8 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'Ufficio Acquisti di CPL CONCORDIA, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non l'esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

2.9 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di CPL CONCORDIA alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a CPL CONCORDIA in maniera totale e nei termini richiesti.

2.10 Consegne o forniture parziali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera scritta tra le parti.

2.11 Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da CPL CONCORDIA in fase di accettazione dei beni.

2.12 Resta inteso che CPL CONCORDIA avrà il diritto di utilizzare la relativa documentazione ed i software, secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti previsti per l'utilizzo.



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)

tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300

info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

2.13 CPL CONCORDIA godrà del diritto di usare la documentazione e i software con le caratteristiche concordate e nella misura necessaria all'uso del prodotto e nel rispetto degli accordi. CPL CONCORDIA godrà altresì del diritto di duplicare una copia di backup anche senza autorizzazione espressa.

2.14 In ogni caso il Fornitore, a completamento della fornitura, dovrà consegnare a CPL CONCORDIA tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia e conformità), redatta nella lingua che sarà richiesta da CPL Concordia.

La fornitura non si riterrà regolarmente eseguita qualora carente della necessaria documentazione a corredo.

3 Forza maggiore

3.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di CPL CONCORDIA, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, CPL CONCORDIA è libera dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive, CPL CONCORDIA avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto della stessa – di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e a causa degli stessi CPL CONCORDIA possa rendersi inadempiente in relazione ad impegni assunti con terzi ed attinenti alla fornitura.

4 Avviso di spedizione e fattura

4.1 Valgono i dettagli contenuti nell'ordine di CPL, nel contratto, nelle richieste di consegna e/o fornitura.

La fattura elettronica dovrà riportare tassativamente il numero ordine d'acquisto ed essere recapitata al Codice Destinatario: VKJYNKM

all'indirizzo PEC: fatturaelettronica@pec.cpl.it

5 Prezzo e passaggio del rischio

5.1 L'importo del compenso per i beni oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da CPL CONCORDIA solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

5.2 Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell'accettazione dei beni, in conformità con i termini di pagamento concordati.

5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa DDP "reso sdoganato" come da Incoterms® 2020 ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

5.4 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da CPL

CONCORDIA, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

6 Modalità e Termini di pagamento

6.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto, oggetto di specifico accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.Lgs. 231/2002; se non indicati si intendono convenuti, per comune volontà, in 120 gg. data fattura fine mese + 10gg del mese successivo, con pagamento tramite bonifico bancario. I pagamenti con scadenza nel mese di dicembre saranno eseguiti entro il giorno 15 del mese successivo. Il pagamento è comunque subordinato al controllo della fattura.

6.2 In deroga a quanto disposto dall'art. 1260 C.C. il Fornitore non potrà cedere a soggetti terzi i crediti che maturerà nei confronti di CPL CONCORDIA per effetto dell'adempimento al presente contratto.

6.3 In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori su base giornaliera nella misura del Tasso di Riferimento, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di finanziamento principali, maggiorato di 4,5 punti percentuali.

7 Reclami e garanzia da parte del Fornitore

7.1 L'accettazione dei beni è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di CPL CONCORDIA al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura e della documentazione tecnica correlata.

7.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per CPL CONCORDIA per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di CPL CONCORDIA nella denuncia dei vizi.

7.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai vizi e/o ai difetti dopo una richiesta di CPL CONCORDIA in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, CPL CONCORDIA è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del vizio e/o del difetto a spese del Fornitore.

7.4 Ove fornisca beni di cui non abbia la piena proprietà, il Fornitore darà a CPL CONCORDIA piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

7.5 Il Fornitore s'impegna irrevocabilmente a manlevare e tenere indenne CPL CONCORDIA da ogni eventuale richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.

7.6 Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per i vizi e/o difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)

tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300

info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

dichiarazione dolosa. E' escluso il caso in cui il prodotto sia usato in una costruzione edile nel rispetto degli usi e leggi abituali e provochi od abbia provocato un difetto della stessa. Il termine di decadenza decorre dalla consegna del prodotto. Per quanto possa occorrere le parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 cod. civ.

7.7 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che - in fase di prestazione aggiuntiva - il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.

7.8 Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni difettosi e/o viziati, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d'opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.

7.9 Le parti convengono che qualora CPL CONCORDIA contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento, previo invio di formale comunicazione scritta, fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da CPL CONCORDIA interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs 231/2002.

7.10 CPL CONCORDIA potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno o di penale con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di CPL CONCORDIA non è certo, liquido ed esigibile.

7.11 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di CPL CONCORDIA di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

8 Responsabilità e Assicurazioni

8.1 Nel caso CPL CONCORDIA riceva richieste di risarcimento per i beni consegnati dal Fornitore, il Fornitore manleva CPL CONCORDIA da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto ad un vizio e/o difetto del prodotto fornito o ad altro inadempimento del Fornitore.

Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.

8.2 In questo caso, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

8.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

8.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte ad un vizio e/o difetto del prodotto fornito, CPL CONCORDIA ne darà comunicazione al Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le

modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

8.5 Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere operanti, con primaria compagnia assicurativa con rating minimo BBB, idonee polizze di assicurazione quali RCT, RC Prodotti e RC Professionale con adeguati massimali e che coprano anche i danni patrimoniali puri ed i danni indiretti da interruzione di attività, nonché danni al prodotto finito e garanzia recall.

Tutte le predette polizze dovranno espressamente prevedere che CPL Concordia sia considerata terza ai fini risarcitori.

L'attivazione delle suddette coperture assicurative non costituisce in alcun modo motivo di limitazione delle responsabilità a carico del Fornitore come derivanti dalla legge o dal contratto. Gli effetti di eventuali massimali, franchigie, scoperti, esclusioni, limitazioni o interruzioni di garanzia riconducibili alle suddette polizze sono e rimarranno ad esclusivo carico del Fornitore e non potranno essere considerate in alcun caso quale motivo di limitazione delle responsabilità a suo carico.

9 Fornitura di materiali

9.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da CPL CONCORDIA resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto di CPL CONCORDIA. Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di CPL CONCORDIA rispetto al valore dell'intero prodotto, CPL CONCORDIA sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di CPL CONCORDIA tali prodotti.

10 Confidenzialità e riservatezza

10.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da CPL CONCORDIA (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a CPL CONCORDIA. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di CPL CONCORDIA e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente - salvo che per le consegne destinate a CPL CONCORDIA - senza previa autorizzazione scritta di CPL CONCORDIA. A richiesta di CPL CONCORDIA, tutte le informazioni comunicate dalla stessa (incluse le copie e registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da CPL CONCORDIA al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a CPL CONCORDIA (inclusi i diritti di privativa industriale e



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)

tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300

info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

10.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da CPL CONCORDIA o basati su informazioni confidenziali di CPL CONCORDIA, nonché beni realizzati con utensili CPL o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con CPL CONCORDIA, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di CPL CONCORDIA.

10.3 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da CPL CONCORDIA per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui CPL CONCORDIA rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

11 Controllo sulle esportazioni e Dogana

11.1 Il Fornitore è tenuto a informare CPL CONCORDIA di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare CPL CONCORDIA della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:

- numero lista esportazioni (export list number) relativa a qualsivoglia elenco export riconducibile ad elenchi applicabili;
- paese d'origine (country of origin) dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software;
- tariffe doganali dei prodotti;
- persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.

Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà CPL CONCORDIA di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura a CPL CONCORDIA.

12 Luogo della prestazione

12.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.

13 Restituzione merce inutilizzata

13.1 CPL Concordia avrà la facoltà di restituire al Fornitore il materiale eventualmente ordinato in eccesso e non utilizzato alle specifiche condizioni definite tra le parti.

A seguito di richiesta scritta di CPL Concordia, il Fornitore avrà l'obbligo di ritirare la merce inutilizzata, versando a CPL un corrispettivo per il reso, pari al prezzo di fornitura decurtato di una percentuale, che

sarà di volta in volta definita dalle parti e comunque, in ogni caso, non superiore al ...%.

L'obbligo di ritirare la merce inutilizzata cesserà, decorsi due anni dalla consegna della stessa.

14 Varie

14.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

14.2 Le presenti condizioni generali di contratto prevalgono rispetto eventuali difformi previsioni contenute in qualsiasi diverso accordo, comunque intercorso tra le parti in ordine alla fornitura in argomento.

15 Legge Applicabile

15.1 Il contratto è regolato dalla Legge italiana, anche se il fornitore è cittadino estero o se la fornitura riguarda materiali con destinazione estera.

Le spedizioni internazionali saranno regolate dalle disposizioni Incoterms® 2020.

16 Foro Competente

16.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Modena.

17 Informativa per il Trattamento Dati Personali

Le parti si danno reciprocamente atto che, per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il trattamento dei dati personali avverrà limitatamente alle finalità connesse al corretto adempimento dello stesso ed in modo tale da consentire alle parti di adempiere agli obblighi a proprio carico previsti, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato da parte di CPL Concordia Soc. Coop., l'informativa completa è disponibile sul sito della Società, alla sezione "Informativa", ed immediatamente raggiungibile all'indirizzo <https://www.cpl.it/informative/>. Con la sottoscrizione della presente, il Fornitore espressamente dichiara di aver preso visione della suddetta informativa.

18 Codice Etico, Codice di Comportamento, Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, Codice di Condotta dei Fornitori e Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001

18.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il Codice Etico, il Codice di Comportamento, il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice di Condotta dei Fornitori ed il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001 adottati da CPL Concordia, disponibili sul sito web www.cpl.it al link <https://www.cpl.it/chi-siamo/governance/strumenti-per-la-legalita/> e garantisce di comportarsi in maniera aderente alle previsioni ivi contenute, che si impegna a sottoscrivere per accettazione.

18.2 Qualsiasi violazione, anche parziale, posta in essere dal Fornitore a quanto previsto al presente articolo e/o alle disposizioni contenute nei citati documenti adottati da CPL Concordia Soc. coop., ovvero il verificarsi di eventi pregiudizievoli per cause



CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s/S. (MO)
tel. +39.0535.616.111 | fax +39.0535.616.300
info@cpl.it | pec: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it

direttamente imputabili a dette violazioni, potrà comportare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà di CPL Concordia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

19 Responsabilità sociale (SA8000) e Diversità, Equità & Inclusione ("DE&I") - UNI ISO 30415:2021

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore conferma di essere a conoscenza che le disposizioni dei principi di comportamento di CPL Concordia non entrano in conflitto con la vigente normativa nazionale, le convenzioni e le raccomandazioni dell'ILO e dell'ONU e dichiara di rispettare e seguire a sua volta i requisiti in materia di responsabilità sociale dell'SA8000, nonché di renderli noti ai propri fornitori e subfornitori impegnandosi affinché anche questi ultimi rispettino le disposizioni sancite. Qualora il Fornitore non sia in possesso della certificazione SA8000 o non sia organizzata secondo i principi in essa contenuti (o di altro standard omologo), si impegnerà ad osservare le procedure SA8000 adottate da CPL Concordia consultabili sul sito web www.cpl.it

Inoltre, nella Politica Integrata di CPL Concordia, disponibile al link <https://www.cpl.it/chiamo/governance/politica-integrata/> è stato definito l'orientamento aziendale mirato a promuovere la diversità, l'equità, l'inclusione e il rispetto reciproco in tutte le attività lavorative. In particolare CPL Concordia si impegna a garantire la parità di genere, le pari opportunità ed un ambiente di lavoro inclusivo in tutte le fasi del ciclo di vita delle risorse umane, a promuovere un equilibrio tra vita professionale e personale ed attivamente valorizzare la diversità, combattendo qualsiasi forma di discriminazione e molestia sul lavoro. CPL Concordia incoraggia la partecipazione di tutti i fornitori nella promozione dei valori di diversità, equità e inclusione. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore conferma di condividere la politica DE&I di CPL Concordia e di porre in essere pratiche di gestione delle risorse umane allineate ai principi della diversità, equità ed inclusione.

Il Fornitore conferma, inoltre, che il personale di CPL Concordia o una persona esterna indipendente incaricata dalla stessa ed autorizzata da entrambe le parti avrà diritto ad effettuare ispezioni preventivamente concordate presso le proprie sedi operative in relazione ai principi di comportamento di CPL Concordia in materia di responsabilità sociale e principi DE&I definiti dalla UNI ISO 30415:2021.

Eventuali violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., fatta salva la facoltà di CPL Concordia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Per accettazione

(data, timbro e firma del Fornitore)

Per specifica accettazione degli artt.
3.5.6.7.8.10.12.13.16.18.19.

(data, timbro e firma del Fornitore)

